



Repertorio N° 30.855

fascicolo n° 6899

### ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L' anno duemila tre (2003) il giorno due (2) del mese di luglio in Firenze, Via Gioberti 113, piano primo.

Con la presente scrittura privata che, per consenso dei Contraenti, dovrà rimanere permanentemente depositata tra gli originali del Notaio che ne autenticherà le sottoscrizioni, i Signori

- 1) Claudio BERTINI, nato a Grosseto il 14 maggio 1957, imprenditore, residente in Firenze, via dei Macci, 17/R, C.F. BRTCLD57B14E202T,
- 2) Massimo GRAMIGNI, nato a Firenze il dì 11 dicembre 1957, imprenditore, ivi residente in Viale Galileo Galilei 20, C.F. GRMMSM57T11D612P;
- 3) Rosetta BUCHETTI, nata a Grosseto il 2 luglio 1963, imprenditore, residente in Firenze, Viale Manfredo Fanti 223, C.F. BCHRTT63L42E202K

#### CONVENGONO E STIPULANO

Viene costituita un'associazione denominata "Palasport di Firenze".

L'Associazione ha sede in Firenze, viale Malta n° 6.

L'oggetto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione sono regolati dallo Statuto che, sottoscritto dai soci fondatori, si allega al presente atto con la lettera "A".

La durata dell'Associazione è illimitata.

Membri del Consiglio d'Amministrazione vengono nominati i Signori:

Massimo Gramigni, Claudio Bertini, Rosetta Buchetti

Presidente dell'Associazione viene nominato il Signor Massimo Gramigni

Le altre cariche verranno nominate in conformità alle previsioni statutarie.

Gli eletti alle cariche sociali con la sottoscrizione del presente atto costitutivo ac

Registrato all'Agenzia delle Entrate Uff. Firenze 3  
1.1.03.03 N. 99  
Esiti C. 199.11  
di cui C. 199.11 per imposta di Registro



cettano anche le cariche cui sono stati nominati.

Tutti i componenti, quali soci fondatori, verseranno la quota di iscrizione all'Associazione stabilita, fino a nuova deliberazione dell'Assemblea in € 1.000,00 (mille/00). Il ricavato dal versamento delle quote costituirà il patrimonio dell'Associazione.

Le spese di costituzione dell'Associazione sono a carico dell'Associazione stessa.

Copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione sarà conservato nella sua sede sociale.

CLAUDIO BERTINI

ROSETTA BUCHETTI

MASSIMO GRAMIGNI

Repertorio N° 30.855

#### AUTENTICA

#### REPUBBLICA ITALIANA

L' anno due mila tre (2003) il giorno due (2) del mese di luglio in Firenze, Via Gioberti 113, piano primo.

Certifico io sottoscritto dott. Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato

#### VERE ED AUTOGRAFE

le sottoscrizioni apposte in calce ed a margine dell'anti esteso atto in mia presenza dai Signori

1) **Claudio BERTINI**, nato a Grosseto il 14 maggio 1957, imprenditore, residente in Firenze, via dei Macci, 17/R, C.F. BRTCLD57B14E202T,

2) **Massimo GRAMIGNI**, nato a Firenze il dì 11 dicembre 1957, imprenditore, ivi residente in Viale Galileo Galilei 20, C.F. GRMMSM57T11D612P;



3) Rosetta BUCHETTI, nata a Grosseto il 2 luglio 1963, imprenditore, residente in Firenze, Viale Manfredo Fanti 223, C.F. BCHRTT63L42E202K

Componenti della cui identità personale io Notaio sono certo, premessa la rinuncia ai testi espressamente e concordemente effettuata dai Componenti con il mio consenso.

**STEFANO BIGOZZI NOTAIO**

ALL. "A" AL FASC. N. 6899

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**"Palasport di Firenze"**

Art.1: DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Viene costituita un'Associazione, senza scopo di lucro e dotata di personalità giuridica, denominata "*Palasport di Firenze*".

L'Associazione ha sede in Firenze, Viale Malta, 6, e durata fino al 31 dicembre 2035, salvo proroga.

Art. 2: SCOPI

L'Associazione ha lo scopo di gestire il Palazzo dello Sport di Firenze situato al Campo di Marte con ingressi dal Viale Paoli e da Viale Malta comprensivo di edificio, aree pertinenziali, impianti ed attrezzature.

L'Associazione mira a rendere un servizio alla cittadinanza ed a tutto il territorio mediante una gestione della struttura che, perseguendo il criterio di economicità ed avendo riguardo al corretto equilibrio fra spesa ed entrata, mantenga e sviluppi l'utilizzo commerciale della struttura assicurando tuttavia la rappresentanza e la soddisfazione di tutte le istanze provenienti dagli utenti del Palazzo dello Sport, siano essi associazioni o società sportive, enti di volontariato, organizzatori di eventi culturali, di spettacolo e di intrattenimento, come pure i singoli spettatori e




frequentatori.

Per il raggiungimento del suo scopo, l'Associazione ambisce pertanto ad avere fra i suoi soci i soggetti pubblici e privati che, da un lato, risultino enti esponenti degli interessi pubblici legati alla cultura, allo spettacolo, allo sport e al tempo libero in generale, dall'altro, abbiano maturato le competenze specifiche necessarie alla corretta gestione di una struttura di tal genere e siano in grado di limitarne i costi di gestione e svilupparne la redditività, il tutto nella condivisa volontà di rendere un servizio alla cittadinanza offrendo una struttura efficiente ed operante quanto più possibile per occasioni ludiche, sportive, ricreative, culturali, di spettacolo e di socialità in genere. Per questa ragione, riconoscendo al Comune di Firenze un particolare ruolo di rappresentanza e di tutela degli interessi pubblici connessi alla struttura del Palazzo dello Sport e del suo utilizzo, il presente Statuto gli riconosce particolari poteri di gestione e di controllo, qualora intenda partecipare come Socio all'Associazione.

Al fine di conseguire lo scopo sopra indicato l'Associazione potrà promuovere, organizzare, gestire e rappresentare, anche attraverso produzioni dirette, attività sportive, di intrattenimento, di spettacolo, teatrali e cinematografiche, corsi, laboratori, conferenze, mostre, dibattiti, pubblicazioni di ogni genere — anche a carattere periodico —, iniziative per la diffusione della cultura, dello sport e dello spettacolo e comunque ogni genere di attività o evento possa aver luogo nel Palazzo dello Sport e negli spazi pertinenziali o possa favorirne lo sviluppo.

A tal proposito, l'Associazione potrà svolgere tutte le occorrenti attività accessorie quali, ad esempio, somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche, servizio di caffetteria, servizio di guardaroba, biglietteria, portineria, manutenzione della struttura e degli impianti.





L'Associazione promuove inoltre contatti, scambi e collaborazioni, in Italia ed all'estero, con soggetti, enti, società ed istituzioni che possano collaborare con la medesima Associazione per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali. L'Associazione non ha scopo di lucro ma potrà compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati purché ad essi direttamente connessi. Pertanto l'associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

#### Art.3: SOCI

I soci dell'Associazione si dividono nelle seguenti categorie: soci fondatori e soci effettivi.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'adesione all'Associazione comporta per ciascun socio fondatore ed effettivo il diritto all'espressione di un voto nell'assemblea.

Il Comune di Firenze, qualora deliberi di aderire all'Associazione, sarà socio effettivo ed eserciterà particolari funzioni di vigilanza e di controllo secondo le seguenti modalità:

a) approva le modifiche statutarie;

b) adotta atti di indirizzo aventi per oggetto, tra l'altro:

- i criteri ed i requisiti relativi alla partecipazione di soggetti privati all'Associazione;



- i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento in base a criteri di sana e prudente gestione e di efficienza;

c) può effettuare ispezioni e chiedere la comunicazione di dati e notizie ovvero l'esibizione di documenti nonché può disporre che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi del D.lgs. 24.2.1998, n. 58;

d) può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un Commissario per il compimento degli atti specifici necessari, nel caso di violazione delle leggi, dei regolamenti e dello statuto.

#### Art. 4: SOCI FONDATORI

Sono soci fondatori i promotori dell'atto costitutivo.

Ai soci fondatori si applicano le disposizioni previste per i soci effettivi, se non espressamente derogate.

#### Art. 5: SOCI EFFETTIVI

Sono soci effettivi le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, sia italiane che estere, che, accettando le finalità dello Statuto, si impegnano a partecipare all'attività dell'Associazione e contribuiscono al suo finanziamento.

I soci fondatori ed effettivi rappresentano le categorie di soci che hanno diritto di voto in Assemblea; essi sono eleggibili alle cariche sociali.

La domanda di ammissione a socio effettivo deve essere presentata in forma scritta e motivata al Presidente che la sottopone all'approvazione dell'Assemblea che può anche procedere alla cooptazione di nuovi soci effettivi i quali dovranno comunicare per iscritto la loro accettazione. Al fine di nominare i nuovi soci effettivi, il Presidente convoca l'Assemblea straordinaria. La nomina a socio effettivo comporta il versamento di una quota associativa il cui ammontare deve essere determinato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.



Il Comune di Firenze, per le ragioni esposte all'articolo 2) che precede e che giustificano il preliminare assenso dei soci alla sua ammissione, sarà ammesso a tutti gli effetti come socio effettivo dell'Associazione con la sola comunicazione al Presidente di questa dell'avvenuta deliberazione in tal senso.

Il Comune di Firenze delibererà annualmente la propria quota associativa su indicazione del Consiglio Direttivo.

Ogni socio può recedere dalla sua qualità dandone comunicazione scritta all'Associazione. Il recesso sarà efficace trascorsi trenta giorni dalla comunicazione e non darà diritto alla restituzione delle quote versate.

Un socio - con esclusione del Comune di Firenze - potrà essere dichiarato decaduto qualora persegua fini differenti e in contrasto con lo scopo previsto dal presente Statuto nonché per tutti quei motivi che l'Assemblea avrà la facoltà di individuare. L'esclusione sarà deliberata dalla medesima Assemblea ed adeguatamente motivata a maggioranza semplice degli aventi diritto.

#### Art. 6: ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea,

il Consiglio Direttivo,

il Presidente,

il Comitato tecnico consultivo,

il Collegio dei Sindaci Revisori,

#### Art.7: ASSEMBLEA

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa è costituita e formata da tutti i soci fondatori ed effettivi.

Il Comune di Firenze nominerà il proprio rappresentante nell'Assemblea.




L'Assemblea è convocata dal Presidente o, su delega o in sua assenza, da un terzo dei soci fondatori e/o effettivi.. Essa deve essere convocata almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro quattro mesi dal 31 maggio, data di chiusura dell'esercizio) e del bilancio preventivo (entro il 31 maggio); a tal fine può convocarla anche il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori.

Spetta all'Assemblea:

- recepire gli indirizzi adottati dal Comune di Firenze nei termini di cui al precedente art. 3;
- impartire le linee generali di condotta dell'Associazione ed approvare Regolamenti su particolari materie;
- approvare annualmente il bilancio preventivo ed il consuntivo;
- eleggere due membri del Collegio dei sindaci revisori;
- modificare o rinnovare lo Statuto sottoponendo tali deliberati al Comune di Firenze per l'approvazione definitiva a norma dell'art. 3;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e impartire direttive per la devoluzione dei beni;
- nominare il Consiglio Direttivo secondo le modalità e le limitazioni di cui all'art. 8 nonché revocare, previa motivazione, uno o più membri dello stesso anche prima della naturale scadenza, con effetto immediato.
- deliberare su ogni altra questione proposta ovvero provvedere alla delega in tal senso in favore del Consiglio Direttivo;
- escludere i soci per i motivi indicati nei precedenti articoli; nonché, limitatamente ai soci effettivi, per la perdita dei requisiti fissati dal Comune di Firenze nei termini di cui al precedente art. 3;



- approvare le domande di ammissione dei soci, in conformità con i requisiti stabiliti dal Comune di Firenze nei termini di cui al precedente art. 3.



L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà effettuarsi con lettera che dovrà essere spedita tramite raccomandata o altri mezzi idonei a tutti i soci fondatori e effettivi ~~almeno dieci giorni prima della data fissata~~; a questo proposito si precisa che tale avviso dovrà contenere l'ordine del giorno ~~nonché la data di prima e di seconda convocazione~~. È onere dei soci comunicare il loro eventuale mutamento di residenza o di sede cosicché la convocazione si intenderà regolarmente effettuata all'ultimo indirizzo comunicato dal Socio. La presenza del Socio in Assemblea sana qualunque vizio di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o, in sua assenza, dal Socio (o rappresentante del Socio), più anziano; essa nomina un Segretario che procede alla verbalizzazione delle deliberazioni.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese, in prima convocazione, a maggioranza semplice dei presenti che dovranno rappresentare almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, invece, le deliberazioni sono valide a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti.

Diversamente laddove l'assemblea sia convocata per deliberare in via straordinaria è comunque richiesta la maggioranza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto, con esclusione delle deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio per le quali occorre invece il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il voto è generalmente palese, salvo quando sia stato deliberato diversamente o attiene a questioni che riguardano un singolo Socio.

I soci possono farsi rappresentare da altro associato purché munito di delega scrit-



ta. Il delegato può rappresentare anche più di un Socio.

Dello svolgimento e delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario e raccolto nell'apposito registro conservato nella sede sociale.

#### Art. 8: CONSIGLIO DIRETTIVO


Il Consiglio Direttivo è nominato dall'atto costitutivo ed in seguito dall'Assemblea; esso dura in carica due anni, ma l'Assemblea può stabilire una durata diversa. Esso ed è composto da tre membri di cui due eletti dall'Assemblea fra i suoi membri.

Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo il rappresentante legale del Comune di Firenze, se questo aderisce all'Associazione. Esso non può essere revocato dall'Assemblea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8. Se il Comune di Firenze non aderisce all'Associazione, il terzo Consigliere è eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea ha facoltà di convocare il nuovo Consiglio Direttivo appena nominato attraverso espressa menzione nello stesso verbale di nomina.

Al Consiglio Direttivo compete:

- nominare il Presidente,
- approvare i programmi di attività sia preventivi che consuntivi
- predisporre il bilancio preventivo nonché il conto consuntivo
- approvare i regolamenti interni e la pianta organica del personale nonché ogni altro provvedimento concernente il personale,
- deliberare le spese dell'Associazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio,
- stabilire le quote sociali di partecipazione annue nonché i contributi anche per i soci sostenitori,
- determinare il compenso del Presidente.



Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese in prima convocazione a maggioranza semplice degli aventi diritto. In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti.

Dello svolgimento e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto un verbale firmato da tutti i Consiglieri e raccolto nell'apposito registro conservato nella sede sociale.

I Consiglieri decadono se non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio. In caso di dimissioni, di decadenza o per qualunque altro motivo che determini la vacanza della carica, i Consiglieri restanti o il Collegio dei Sindaci Revisori dovranno convocare entro trenta giorni l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri, salvo che non si tratti del Consigliere nominato dal Comune di Firenze nel qual caso la richiesta verrà formulata ed indirizzata direttamente al Comune di Firenze e l'Associazione si limiterà a prendere atto della nomina intervenuta.

#### Art. 9: PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dall'atto costitutivo e, in seguito, dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. La durata della carica è di due anni e può essere rinnovata senza limitazioni. Il Presidente agisce in conformità alle indicazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati all'Assemblea stessa o al Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell'Associazione; a tal fine, può nominare avvocati per assistere e difendere l'Associazione in ogni lite, attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione e in qualsiasi procedura amministrativa e arbitrale.

Egli provvede a quanto occorre per il raggiungimento dei fini dell'associazione, illustra i bilanci, i programmi preventivi di attività e di spesa e le relazioni



sull'attività svolta; cura la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, coordina ed attua le decisioni assembleari e del Consiglio Direttivo; espleta ogni altro incarico conferitogli dallo statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni assembleari e da quelle del Consiglio Direttivo.

In caso di assoluta parità di voti sia in sede di Assemblea che in quella di Consiglio Direttivo il voto del Presidente avrà valore doppio; ciò potrà avvenire, però, solo in sede di seconda votazione quando questa si sarà resa necessaria per la parità di voti della prima.

#### Art.10: COMITATO TECNICO CONSULTIVO

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato tecnico consultivo composto da non meno di tre membri, anche non soci, fra persone di elevata esperienza e prestigio nel settore dello sport, dell'attività espositiva, del tempo libero, del volontariato, della cultura e dello spettacolo. Di esso fa parte di diritto il Presidente dell'Associazione il quale può farsi rappresentare alle riunioni da altro componente del Consiglio Direttivo.

Con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente da parte del Consiglio Direttivo esso elegge un suo Presidente.

Il Comitato tecnico consultivo è l'organo tecnico consultivo al quale qualunque organo dell'Associazione si rivolgerà per tutte le questioni più significative di carattere gestionale che implicino una valutazione di discrezionalità tecnica. Il suo parere è obbligatorio, ma non vincolante per il Consiglio Direttivo che dovrà tuttavia adeguatamente motivare la delibera difforme.

Esso potrà essere convocato dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o dal suo Presidente. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza semplice dei presenti.





Dello svolgimento e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto un verbale firmato da tutti i Consiglieri e raccolto nell'apposito registro conservato nella sede sociale.

La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive del Comitato tecnico consultivo comporta la decadenza dalla carica e, in tal caso, il Consiglio Direttivo valuterà se sostituire o meno il membro del Comitato tecnico consultivo. Lo dovrà necessariamente fare se il numero dei componenti sarà sceso sotto quello minimo stabilito dallo Statuto.

#### Art. 11: COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti, che dura in carica due anni, è composto da due membri e dal Presidente.

La nomina di due membri viene fatta con l'atto costitutivo e, in seguito, compete all'Assemblea.

Spetta al Comune di Firenze nominare il Presidente del Collegio, se aderisce all'Associazione. Esso non può essere revocato dall'Assemblea ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8. Se il Comune di Firenze non aderisce all'Associazione, il terzo Consigliere è eletto dall'Assemblea.

Al Collegio compete:

- il potere di revisione e di ispezione contabile;
- vistare il bilancio preventivo e consuntivo e presentare all'Assemblea una relazione finanziaria sulla gestione conclusa.

Dello svolgimento e delle deliberazioni del Collegio deve essere redatto un verbale firmato da tutti i Consiglieri e raccolto nell'apposito registro conservato nella sede sociale.

I Consiglieri decadono se non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio.



In caso di dimissioni, di decadenza o per qualunque altro motivo che determini la vacanza della carica, i Sindaci restanti, il Presidente o il Consiglio Direttivo dovranno convocare entro trenta giorni l'Assemblea per la nomina dei nuovi Sindaci, salvo che non si tratti del Presidente nominato dal Comune di Firenze nel qual caso la richiesta verrà formulata ed indirizzata direttamente al Comune di Firenze e l'Associazione si limiterà a prendere atto della nomina intervenuta.

#### Art.12: ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario va dal 1° giugno al 31 maggio.

#### Art.13 : PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative,
- dal ricavato dell'attività associativa,
- dai contributi concessi da enti ed istituzioni pubbliche e private nonché da persone fisiche, sia di nazionalità italiana che estera, anche a titolo di eredità e di liberalità,
- da eventuali contributi straordinari su indicazione dell'Assemblea in denaro od attraverso la fornitura di beni e/o servizi,
- dai contributi dei soci fondatori ed effettivi.

#### Art.14: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio verrà devoluto ad associazioni e/o istituzioni analoghe o con fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo ex art.3, comma 190, L. 23 dicembre 1996 n.662; ciò fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge anche regionale.

#### Art.15: NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni vi-



genti in materia di persone giuridiche private.

CLAUDIO BERTINI

ROSETTA BUCHETTI

MASSIMO GRAMIGNI

STEFANO BIGOZZI NOTAIO

Copia conforme all' originale archiviato tra i miei atti rilasciata dal sottoscritto


dott. Stefano Bigozzi, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili

Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato.

Si compone di quindici fogli

Firenze

11 LUG. 2003

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Bigozzi', is written over a circular notary seal. The seal is partially obscured by the signature and contains the text 'NOTAIO IN FIRENZE' and 'STEFANO BIGOZZI'.